

COMUNE DI FONTE



Provincia di Treviso
C.F.83002570261-P.IVA 01632020267
CAP.31010-Via Montegrappa,17
UFFICIO TRIBUTI: tel. 948272; Telefax 948561
www.comune.fonte.tv.it - E-mail: *tributi.fonte@comune.fonte.tv.i*
mail certificata: tributi.comune.fonte.tv@pecveneto.it



OPUSCOLO INFORMATIVO

anno 2010



ESENZIONI I.C.I. PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE

Con Decreto Legge n. 93/2008 convertito in Legge 24 luglio 2008 n. 126 è stata introdotta l'esenzione, **dal pagamento dell'imposta per le abitazioni principali del soggetto passivo** (ossia quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, ha la residenza anagrafica). L'esenzione si estende anche alle pertinenze dell'abitazione principale intendendosi per tali ai sensi dell'art.4 del Regolamento ICI: il garage o posto auto, la soffitta, la cantina, che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale.

Sono escluse dall'esenzione le abitazioni classificate nella categoria catastale A1, A8 e A9 (abitazioni di lusso, ville e castelli).

E' inoltre assimilata all'abitazione principale (e pertanto non soggetta a tassazione) anche l'abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a parenti in linea retta fino al 1° che la occupano quale loro abitazione principale e l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

Si dovrà inoltre effettuare il versamento per le altre tipologie di immobili.

CHI PAGA L'ICI

Soggetti passivi dell'imposta (contribuenti) sono il **proprietario** di immobili (fabbricati ed aree fabbricabili) ovvero i **titolari del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie**, sugli stessi e i **locatari di immobili concessi in locazione finanziaria (leasing)**, anche se non residenti.

Casi particolari

Eredità – In caso di morte del contribuente, l'imposta dovuta per il periodo di possesso fino alla data della morte va comunque pagata a nome del contribuente deceduto. Per il periodo successivo al decesso l'imposta va pagata a nome degli eredi.

CONTITOLARIETA' DI BENI - MODALITÀ DI VERSAMENTO - Nel caso di contitolarietà di immobili, qualora i contitolari siano più di 3 (tre), i versamenti ICI effettuati da un contitolare anche per conto degli altri si considerano regolarmente effettuati, purchè l'ICI relativa agli immobili in questione sia stata totalmente assolta per l'anno di riferimento e vengano comunicati all'ufficio i dati relativi ai contitolari e il relativo importo versato a titolo di imposta.

QUANDO SI PAGA

L'imposta può essere versata in due rate come segue:

- La prima, **entro il 16 giugno 2010**, pari al 50% dell'imposta dovuta, calcolata sulla base delle aliquote e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente (per questo Comune le aliquote e le detrazioni per l'anno 2009 non sono variate rispetto a quelle relative all'anno 2008);
- La seconda, **entro il 16 dicembre 2010**, a saldo dell'imposta dovuta complessivamente per l'intero anno ed è comprensiva dell'eventuale conguaglio sulla prima rata.

E' comunque facoltà del contribuente effettuare il versamento un'unica rata entro il 16 giugno 2009.

MODALITA' DI VERSAMENTO

L'imposta può essere versata, utilizzando gli appositi bollettini:

- In qualsiasi ufficio postale, sul **conto corrente postale n. 20789442, intestato a "Comune di Fonte – Servizio Tesoreria – ICI"**;
- Alla Tesoreria comunale – VENETO BANCA Ag. di Onè di Fonte

L'ICI può inoltre essere liquidata in sede di dichiarazione dei redditi e può essere versata con il **modello F24**.

L'importo da versare deve essere arrotondato all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi.

L'importo da versare deve essere arrotondato all'euro per eccesso se la frazione è superiore a 49 centesimi.

Non si versa l'imposta qualora l'importo da versare risulta inferiore a € 10,33.

ALIQUOTE E DETRAZIONI

Aliquote per il 2010:

- | | |
|--|----------------|
| • aliquota ordinaria | 6,25 per mille |
| • aliquota applicabile alle abitazioni che rimangono sfitte per un periodo superiore a 6 mesi | 7 per mille |
| • aliquota applicabile alle aree edificabili | 6,5 per mille |
| • aliquota applicabile all'abitazione principale del soggetto passivo (categorie A/1 – A/8 e A/9 e per le ipotesi di non assimilazione). | 5 per mille |

Detrazioni:

La **detrazione** sull'imposta dovuta per le unità immobiliari direttamente adibite ad **abitazione principale** del soggetto passivo è stabilita in **Euro 123,95**

1. **E' elevata a € 258,23 la detrazione** spettante per gli immobili adibiti ad abitazione principale dei soggetti per i quali sussistano le seguenti condizioni:

- presenza nel nucleo familiare di persone portatrici di handicap (art. 3 legge 104/1992) con reddito I.S.E.E. relativo all'anno 2009 non superiore a € 14.000
- presenza nel nucleo familiare di persone dichiarate invalidi al 100% con indennità di accompagnamento con reddito I.S.E.E. relativo all'anno 2009 non superiore a € 6.500;

La sussistenza delle predette condizioni dovrà essere attestata con dichiarazione resa entro il termine di effettuazione del versamento dell'acconto relativo all'anno in cui verrà applicata la maggiore detrazione ed ha effetto anche per gli anni successivi, salvo l'obbligo di comunicare il venir meno di una e/o tutte le suindicate condizioni. Alla dichiarazione dovranno essere allegati:

- attestazione I.S.E.E. in corso di validità;
- copia della certificazione rilasciata dagli organi abilitati attestante l'invalidità

Base imponibile

Fabbricati: la rendita catastale della singola unità immobiliare (abitazione, garage, ecc.) va aumentata del 5% (nessuna ulteriore maggiorazione rispetto allo scorso anno), e moltiplicata per i seguenti coefficienti:

- 50 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A10 (uffici e studi privati) e D (fabbricati ad uso produttivo)*;
- 34 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1 (negozi);
- 100 per tutti gli altri fabbricati classificati nelle categorie A,C.
- 140 per i fabbricati di categoria B (caserme, conventi, ospedali, uffici pubblici, biblioteche, musei, etc.)

* Per i fabbricati classificabili nel gruppo D e sprovvisti di rendita catastale, posseduti interamente da imprese, la base imponibile si determina moltiplicando i costi ((di acquisizione e/o incrementativi, risultanti all'inizio di ciascun anno solare dalle scritture contabili) per i coefficienti annualmente stabiliti dal Ministero delle Finanze.

Terreni agricoli

I terreni agricoli ricadenti nel territorio di questo Comune sono esenti dall'imposta ai sensi dell'art. 7 lett. h) del D.Lgs. n. 504/1992.

Aree fabbricabili

Un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio **in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune** (Piano Regolatore Generale- PRG), indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.

VALORI VENALI MINIMI AREE FABBRICABILI AI FINI I.C.I.

Zone per insediamenti residenziali

Z.T.O.	Indice di edificabilità	€/mq.
A	Centro storico	75,00
B	Completamento	80,00
C1	Completamento	1,00 mc./mq. 80,00
C2	Espansione	1,00 mc./mq. 55,00 (da urbanizzare) 70,00 (urbanizzata)
C2	Espansione	0,80 mc./mq. 50,00 (da urbanizzare) 65,00 (urbanizzata)

Zone per insediamenti produttivi

Z.T.O.	Indice di copertura	€/mq.
Artigianale – industriale		
D1	Completamento	50% 70,00
D2/D3/D4	Espansione	50% 50,00 (da urbanizzare) 70,00 (urbanizzata)

Sottozone agricole " E 4 "

Z.T.O.	Indice di edificabilità	€/mq.
E4	Sagoma limite	55,00

Si precisa che i dati suddetti non dovranno essere utilizzati qualora esista una perizia di stima redatta da un tecnico abilitato riportante un valore superiore ovvero è stato dichiarato in atti aventi come oggetto compravendite, donazioni o successioni un valore superiore.

SINTESI MODALITA' DI CALCOLO

VALORE CATASTALE = (rivalutazione rendite)*

- rendita catastale x 1,05 (abitazioni, negozi, uffici)
- reddito dominicale x 1,25 (terreni agricoli) – in questo Comune esenti



Su questo valore va calcolata l'I.C.I. anno 2010 applicando l'aliquota relativa.

$$\boxed{\text{I.C.I.} = \text{VALORE IMPONIBILE} \times \text{ALiquOTA}}$$

ATTENZIONE: L'importo da versare deve essere eventualmente ridotto delle detrazioni spettanti per l'abitazione principale (ved. Detrazioni).

- * se la rivalutazione è già stata calcolata negli anni precedenti non deve essere ripetuta.
- * Chi invece deve calcolare per la prima volta l'I.C.I. annuale deve rivalutare del 5% le rendite dei fabbricati posseduti.

DICHIARAZIONI ICI – variazioni anno 2009

L'obbligo di presentare la dichiarazione iciper le variazioni intervenute nel corso del 2009 sussiste per tutti i casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche di disciplina del modello unico informatico nonché per beneficiare di eventuali riduzioni od agevolazioni d'imposta (esempio segnalazione unità immobiliare adibita ad abitazione principale di residenza). La dichiarazione va effettuata utilizzando l'apposito modello, approvato con decreto ministeriale, e consegnata o spedita con raccomandata semplice al Comune entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.

INFORMAZIONI

Sito internet www.comune.fonte.tv.it alla sezione **il comune informa – iciper**.

Per il ritiro dei modelli di dichiarazione e per ulteriori informazioni relative all'applicazione dell'imposta rivolgersi all'Ufficio Tributi del Comune durante l'orario di apertura al pubblico.

UFFICIO TRIBUTI (Tel. 0423/948272)

Funzionario Responsabile gestione I.C.I.: Cominella rag. Paola

Orario di apertura:

- Lunedì e Venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.30
- Giovedì dalle ore 16.00 alle ore 18.30